

Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ⁽¹⁾

La paternità e la maternità ⁽²⁾ possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso [250 ss., 253].

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo [30 Cost.].

La maternità è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 113 l. 19 maggio 1975, n. 151.

⁽²⁾ L'art. 30, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso la parola «naturale». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

SOMMARIO ■ 1. Prova. ■ 1.1. Prova ematologica. ■ 2. Divieto della surrogazione di maternità. Effetti. Questione di legittimità costituzionale. ■ 3. Profili processuali. ■ 3.1. Impugnazioni.

■ 1. Prova.

Non è configurabile alcuna lesione del diritto alla tutela dei dati personali qualora questi siano stati utilizzati a fine di giustizia, ossia quando vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo. Anche la "conservazione" del dato personale rientra tra le operazioni di trattamento e può trovare giustificazione rispetto alle finalità istituzionali dell'ente pubblico, laddove queste prevedano forme obbligatorie *ex lege* di archiviazione dei dati in funzione del perseguimento di interessi pubblici prevalenti, quali, ad esempio, l'impiego giudiziario del campione biologico, o se la conservazione sia effettuata per fini scientifici o statistici. ■ *Cass.*, 5 maggio 2020, n. 8459

Il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall'art. 12, comma 6, l. n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184 del 1983. ■ *Cass.*, 8 maggio 2019, n. 12193

Il rifiuto a sottoporsi ad esami immuno-ematologici per attestare la paternità, per essere valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., deve essere effettivo e persistente al momento della decisione da parte del giudice di merito e una revoca di tale rifiuto non può essere soggetta a preclusioni che attingono alla deduzione e all'acquisizione dei mezzi di prova. ■ *Cass.*, 17 aprile 2019, n. 10779

La prova della fondatezza della domanda di accertamento della paternità può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre e della portata delle difese del convenuto. ■ *Cass.*, 25 marzo 2015, n. 6025

Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore

difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti. ■ *Cass.*, 30 maggio 2014, n. 12194; *Cass.*, 24 giugno 2012, n. 12971

In tema di mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale, l'art. 269 c.c. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, risultino idonei, per attendibilità e conclusione, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili, ricordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l'accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. *tractatus*), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. *fama*), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti del preteso genitore. ■ *Cass.*, 22 gennaio 2014, n. 1279

■ 1.1. Prova ematologica.

Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziaro da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda. ■ *Cass.*, 8 novembre 2019, n. 28886 conf. *Cass.*, 5 giugno 2018, n. 14458

Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziaro da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. ■ *Cass.*, 5 giugno 2018, n. 14458

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità deve escludersi qualsiasi subordinazione dell'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito in materia dall'art. 269, comma 2, c.c. non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né - conseguentemente - mediante l'imposizione al giudice di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione e assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge e ogni diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 cost. in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo *status*. ■ *Cass.*, 13 gennaio 2017, n. 783

Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità il rifiuto di sottoporsi all'esame ematologico costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, secondo comma, c.p.c., di così elevato valore indiziaro da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. ■ *Cass.*, 29 novembre 2016, n. 24292

Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò né una restrizione della libertà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, né una violazione del diritto alla riservatezza, essendo rivolto l'uso dei dati nell'ambito del giudizio solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l'accertamento, è tenuto al segreto professionale e al rispetto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. ■ *Cass.*, 23 febbraio 2016, n. 3479

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale deve escludersi qualsiasi subordinazione della ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica sulla esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre del riconosciuto. Il principio della libertà di prova sancito, in materia, dall'art. 269 c.c. - infatti - non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante la imposizione al giudice di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione e assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo - per converso - tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione, garantito dall'art. 24 cost., in relazione a una azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status. ■ *Cass.*, 23 febbraio 2016, n. 3479

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status". ■ *Cass.*, 23 febbraio 2016, n. 3479

Il provvedimento dispositivo della consulenza tecnica contiene implicitamente l'ordine del giudice a sottoporsi a CTU. Tuttavia, il rifiuto a sottoporsi all'esame genetico trova giustificazione nell'assenza di un principio di prova sulla non veridicità del riconoscimento. ■ *Cass.*, 23 febbraio 2016, n. 3479

Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, tra gli argomenti di prova idonei a fornire il convincimento del giudice rientra anche il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, che, pertanto, può essere valutato, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. ■ *Cass.*, 21 dicembre 2015, n. 25675

Il mero rifiuto di sottoporsi all'esame del DNA non può ritenersi comportamento idoneo ad integrare dolo processuale tale da sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità. ■ *Cass.*, 16 dicembre 2015, n. 25317

In tema di accertamento giudiziale della paternità, le cd. linee guida di esecuzione delle indagini genetiche, dettate dalle principali associazioni internazionali di studiosi ed operatori della genetica forense, sebbene prive di forza cogente in quanto non tradotte in protocolli imposti da norme di legge o di regolamento, costituiscono regole comportamentali autoimposte e normalmente rispettate, volte ad assicurare, sulla base delle acquisizioni tecnico-scientifiche del tempo, risultati peritali attendibili e verificabili, sicché la loro inosservanza fa legittimamente dubitare della correttezza delle

conclusioni esposte dal consulente tecnico di ufficio. ■ *Cass.*, 31 luglio 2015, n. 16229

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, è motivata la decisione del giudice che non disponga l'integrazione della perizia tecnica ematologica/genetica, a seguito di contestazioni specifiche della parte relative alla minore attualità ed esattezza del metodo utilizzato dal consulente di ufficio, ove questi abbia confutato l'obiezione di metodo sollevata dalla parte osservando che le operazioni compiute non si sono limitate ad un esame visivo ma hanno utilizzato sofisticate ed accreditate tecniche indicate nell'elaborato.

■ *Cass.*, 30 luglio 2014, n. 17269

È del tutto ammissibile la CTU genetica sul cadavere nei procedimenti per la dichiarazione di paternità naturale, che costituisce mezzo privilegiato nella ricerca della paternità, trattandosi di accertamento poco invasivo e idoneo a fornire un risultato risolutivo, analogo a quello proprio del prelievo su persona vivente, e funzionale alla tutela del diritto fondamentale allo status giuridico. ■ *Cass.*, 30 giugno 2014, n. 14786

■ 2. Divieto della surrogazione di maternità. Effetti. Questione di legittimità costituzionale.

In relazione all'art. 269 c.c., che attribuisce la paternità naturale in base al mero dato biologico, senza alcun riguardo alla volontà contraria alla procreazione del presunto padre, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in ragione della disparità di trattamento che ne risulterebbe in danno dell'uomo rispetto alla donna, alla quale la l. n. 194 del 1978 attribuisce la responsabilità esclusiva di interrompere la gravidanza ove ne ricorrano le condizioni giustificative, e ciò in quanto le situazioni poste a confronto non sono comparabili, non potendo. L'interesse della donna alla interruzione della gravidanza, essere assimilato all'interesse di chi, rispetto alla avvenuta nascita del figlio fuori del matrimonio, pretenda di sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che la Costituzione, all'art. 30, riconosce alla filiazione naturale. ■ *Cass.*, 13 dicembre 2018, n. 32308

È costituzionalmente illegittimo, in quanto pregiudica il diritto all'identità personale del minore e costituisce contemporaneamente una irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, la norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 72 r.d. n. 1238 del 1939 e 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome della madre. In via consequenziale ai sensi dell'art. 27 l. n. 83 del 1953 sono costituzionalmente illegittimi, altresì, l'art. 262, comma 1, c.c. nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno, nonché l'art. 299, comma 3, c.c., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione. ■ *Corte Cost.*, 21 dicembre 2016, n. 286

Posto che l'ordine pubblico osta al riconoscimento di efficacia in Italia di un atto di stato civile straniero non già allorché questo sia espressione di una disciplina normativa contrastante con disposizioni anche imperative o inderogabili di diritto interno, ma solo quando il diritto straniero di riferimento sia incompatibile con la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Costituzione, dai trattati fondativi e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Ue, nonché dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, il giudice può disporre la trascrizione dell'atto di nascita straniero (nella specie, spagnolo) nel quale, conformemente alla legge di quel paese, risulti la nascita di un figlio da due donne, una (spagnola) che l'ha partorito, l'altra (italiana) che ha donato l'ovulo, tanto nell'ambito di un progetto genitoriale realizzato dalla coppia, ivi coniugata, in quanto non collidono con l'ordine

pubblico, come sopra delineato: 1) la circostanza che la tecnica riproduttiva utilizzata, comunque non rapportabile alla maternità surrogata, non sia riconosciuta dall'ordinamento italiano; 2) il contrasto con la disposizione di cui all'art. 269, comma 3, c.c., secondo cui è madre solo colei che ha partorito, trattandosi oltretutto di disposizione sulla prova della filiazione; 3) l'essere la coppia genitoriale composta da persone dello stesso sesso, unite da stabile legame affettivo, posto che nessun principio, tanto più di rilevanza costituzionale, preclude a costoro di accogliere, allevare, nonché generare figli, anche considerato che la discendenza biologica non è ormai più requisito essenziale della filiazione; di contro, si deve aver riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, di tutela dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia anche nel suo diritto alla continuità dello status di filiazione, nella specie con riferimento a due donne, ad entrambe le quali è biologicamente legato, validamente acquisito all'estero, oltretutto in altro paese dell'Ue. ■ *Cass.*, 30 settembre 2016, n. 19599

Non contrasta con l'ordine pubblico e, dunque, può essere trascritto in Italia l'atto di nascita formato all'estero in cui un bambino è registrato come figlio di due madri (colei che lo ha partorito e quella che ha donato l'ovulo, fecondato con seme di uomo anonimo). ■ *Cass.*, 30 settembre 2016, n. 19599

■ 3. Profili processuali.

Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, c.p.c., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. ■ *Cass.*, 31 luglio 2015, n. 16226

Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del Giudice ex art. 116, comma 2, c.p.c. di valore indiziario tale da potere, anche da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. ■ *Cass.*, 31 luglio 2015, n. 16229

In materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al

mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, **ha natura in senso lato indennitaria**, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsti sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo **equità** trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebitato, **gli interessi, in assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, decorrono dalla data della domanda giudiziale**.

■ *Cass.*, 22 luglio 2014, n. 16657

È irrilevante l'autorizzazione dei famigliari rispetto alla consulenza tecnica sul cadavere del congiunto, disposta dall'autorità giudiziaria, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità, non essendo configurabile un diritto soggettivo dei prossimi congiunti sul corpo della persona deceduta. ■ *Cass.*, 30 giugno 2014, n. 14786

In materia di mantenimento del figlio naturale, la domanda di rimborso delle somme anticipate da un genitore può essere proposta nel giudizio di accertamento della paternità o maternità naturale, mentre l'esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto a contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello status. ■ *Cass.*, 4 aprile 2014, n. 7986; *Cass.*, 30 luglio 2010, n. 17914; *Cass.*, 11 luglio 2006 n. 15756

■ 3.1. Impugnazioni.

La sentenza della Corte d'appello sezione minori, che decide sull'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale di un minore, pur essendo emanata all'esito di un procedimento in camera di consiglio, è **impugnabile con ricorso ordinario per cassazione** ai sensi dell'articolo 360 c.p.c. e non con ricorso straordinario ai sensi dell'articolo 111, secondo comma Cost. ■ *Cass.*, 1 ottobre 1999, n. 10861

Art. 270 Legittimazione attiva e termine ⁽¹⁾

L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità ⁽²⁾ è imprescrittibile riguardo al figlio [2934²].

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti, entro due anni dalla morte ⁽³⁾.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti [legittimi, legittimati o naturali riconosciuti] ⁽³⁾.

Si applica l'articolo 245 ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 114 l. 19 maggio 1975, n. 151.

⁽²⁾ L'art. 31, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso la parola «naturale». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

⁽³⁾ L'art. 31, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso le parole: «legittimi, legittimati o naturali riconosciuti». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 31, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

SOMMARIO ■ 1. Profili generali. ■ 2. Profili processuali. ■ 2.1. Imprescrittibilità dell'azione. ■ 3. Questione di legittimità costituzionale.

■ 1. Profili generali.

Il diritto di un figlio ad uno *status filiale* corrispondente alla verità biologica costituisce uno dei componenti più rilevanti del diritto all'identità personale, che influisce sulla vita individuale e relazionale non soltanto dalla minore età, ma in tutto il suo svolgersi. ■ *Cass.*, 9 giugno 2015, n. 11887

L'art. 269 c.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lg. n. 154 del 2013) non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata

la paternità naturale e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta e indiziaria e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell' "*id quod plerum accidit*", risultino idonei - per la loro attendibilità e conclusione - a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità. In particolare, nell'ambito di queste circostanze indiziarie sono utilizzabili come elementi del giudizio il "*tractatus*" e la fama (consistente il primo nell'effettivo rapporto tra l'asserito genitore e la persona a cui favore si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità, nel senso che il padre l'abbia trattato come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e all'istruzione e la seconda nella manifestazione esterna di